

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1414

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PETROCELLI, GIORDANO ANGELINI, GRILLI, IMPEGNO,  
RONZANI, BIRICOTTI GUERRIERI, CHIAVENTI, FREDDA,  
NARDONE, OLIVERIO, LETTIERI, PERINEI, MELILLA,  
DI PIETRO, STANISCIÀ, RECCHIA, ENRICO TESTA,  
VIGNERI, LORENZETTI PASQUALE**

Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste  
e delle telecomunicazioni

*Presentata il 29 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole ricondurre il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo; funzioni che oggi sono esercitate in modo inadeguato rispetto allo sviluppo della nostra economia e la qualità dei servizi pubblici essenziali.

Attualmente questo Ministero è ancora parzialmente un coacervo contraddittorio di competenze: istituito con decreto legislativo 12 dicembre 1944, n. 413, esercita le attribuzioni che gli sono proprie per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici a mezzo delle due aziende dipendenti e di società concessionarie. In realtà però esso è sempre più risucchiato nella mega-azienda postale, così densa di sprechi e di parassitismi.

Il Ministero, infatti, ha esplicato le sue funzioni per troppi anni attraverso un apparato organizzativo che ha agito, sul piano degli indirizzi generali, attraverso il vertice politico e gli uffici di gabinetto e, sul piano gestionale ed operativo, mediante l'azienda per i servizi postali e di telecomunicazioni e quella per i servizi telefonici (ASST), entrambe rette da un unico consiglio di amministrazione, presieduto sempre dal vertice politico che ne assicura il coordinamento, ma ciascuna di essa, costituendo un apparato amministrativo atipico, con autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Come si vede, si è creata molta confusione sia sotto il profilo della personalità giuridica sia a livello istituzionale. Infatti, le telecomunicazioni sono state gestite in parte dall'azienda di Stato e per il resto

in regime di concessione da società a prevalente partecipazione statale (SIP, ITALCABLE, TELESPAZIO).

È da rilevare che dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni fanno parte dal 1926 l'Istituto superiore (organo di studio e di consulenza tecnico-scientifica in materia di servizi postali, telegrafici, telefonici e radioelettrici) e dal 1948 il Consiglio superiore tecnico (per compiti diversi, come piani, programmi, progetti, convenzioni, capitolati, ecc.).

In assenza di una riforma, più volte annunciata, è sempre più rilevante il numero di cittadini e delle organizzazioni, anche pubbliche, che ricorrono ai servizi delle agenzie private di recapito della posta; dall'altro aumenta il divario tra l'Italia e gli altri partners della Comunità europea — Francia e Germania in particolare — per non parlare degli USA e del Giappone, anche sul versante della diffusione del telefono e del potenziamento delle reti di telecomunicazioni e telematiche.

A fronte di tale situazione riteniamo positivo il lavoro svolto nella passata legislatura, nel corso della quale sono state esaminate il progetto del Governo (atto Camera n. 3005) e quello di iniziativa parlamentare a firma degli onorevoli Ridi, Borghini, Petrocelli, Cannelonga, Ronzani, Fagni, Ciafardini, Mangiapane, Chella, Angelini G., Menzietti e Ciocci L. (atto Camera n. 656), e dei quali è stato tratto un testo unificato che può ancora essere considerato una base di partenza per giungere, in tempi brevi, alla riforma complessiva del Ministero, delle aziende e dei relativi servizi, che abbia come obiettivo principale la separazione dell'indirizzo politico dalla funzione materiale-gestionale.

Naturalmente non ci nascondiamo che con recenti provvedimenti legislativi sono state prese decisioni che incidono non poco sulle ulteriori scelte da fare in merito alla forma giuridica e alla struttura funzionale del Ministero in parola.

Di seguito ricordiamo l'articolo 17 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, con il quale il Ministero si impegna a redigere « entro il 30 aprile 1992, un pro-

gramma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione ». Tale programma verrà presentato in Parlamento in allegato al prossimo documento di programmazione economico-finanziaria.

Di maggiore importanza sul piano generale e settoriale è la legge n. 35 del 29 dicembre 1991, n. 386, recante norme per la trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica. Con tale legge gli enti di gestione delle partecipazioni statali e « gli enti pubblici economici nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni » nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. In tempi brevi le società per azioni derivate dagli enti trasformati succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. Successivamente, con delibera CIPE del 25 marzo 1992 è stato stabilito che « il processo di trasformazione dovrà avvenire in un quadro di regole e criteri omogenei che assicurino efficienza, efficacia e trasparenza », per cui entro trenta giorni « tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali, le aziende autonome statali, gli enti portuali, gli enti fieristici, nonché i seguenti altri enti: ENEL, Ente ferrovie dello Stato, ICE, INA, SACE, SIAE, sono tenuti a predisporre un programma per la trasformazione in società per azioni da trasmettere al Ministro competente ed inoltre al Ministro del tesoro, al Ministro delle finanze, e al Ministro del bilancio e della programmazione economica »; i Ministri competenti, invece, entro dieci giorni elaborano e trasmettono al CIPE i relativi progetti di trasformazione in società per azioni.

Nello stesso periodo, con la legge n. 58 del 29 gennaio 1992, sono state dettate le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni con le quali vengono stabiliti i tempi e le procedure per trasformare l'azienda di Stato in una nuova società collegata all'IRI.

Queste ed altre decisioni che potranno venire dall'evoluzione o applicazione delle surrichiamate norme in materia sono destinate ad incidere sulla ulteriore riforma del Ministero e, soprattutto, sembrano, almeno in parte, superate le perplessità dell'ex Ministro Mammi, e confermate dal suo successore onorevole Vizzini, relativamente alla forma giuridica da dare alle aziende di Stato; in più occasioni, nella passata legislatura l'ex Ministro Mammi disse che: « l'oggetto più delicato del provvedimento (di riforma) riguarda la natura giuridica dell'azienda delle poste, del bancoposta e di telematica pubblica, per la quale sono in esame tre ipotesi: farne un'azienda autonoma, un ente pubblico sul modello dell'Ente ferrovie dello Stato oppure una società per azioni ad esclusivo o prevalente capitale pubblico ».

Sempre secondo il Ministro Mammi si poteva istituire « un ente pubblico, ponendo però la condizione del pareggio del bilancio e rigorose misure in caso di mancato raggiungimento di tale pareggio. L'ipotesi della società per azioni incontra poi delle difficoltà, in quanto se per l'azienda dei telefoni è stato possibile riconoscere ai circa 14 mila dipendenti una possibilità di opzione per l'impiego pubblico, analoga soluzione sarebbe più complessa per i 240 mila dipendenti dell'azienda postale, soprattutto per il connesso problema della copertura degli oneri derivanti all'INPS ». Precisò quindi che avrebbe sottoposto alla Commissione una proposta del Governo in ordine alla natura giuridica da attribuire all'azienda, sottolineando comunque che non si pensava ad una privatizzazione del servizio postale, scelta che tra l'altro non era stata adottata neppure in altri paesi. (Seduta I Commissione C.D. 11 ottobre 1989). Nella seduta del 16 novembre 1990 il Governo propose « di istituire un ente pubblico economico per le poste, il banco-

posta e la telematica pubblica, delineando la struttura organizzativa, le regole di funzionamento ed i controlli » prevedendo inoltre « che il rapporto di lavoro dei dipendenti del nuovo ente sarà regolato dalle norme di diritto privato ».

Di recente (2 maggio 1992) la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della deliberazione CIPE prima richiamata, ha elaborato un progetto di trasformazione dell'Amministrazione in società per azioni, allegandovi anche uno schema di statuto, nel quadro di incerte ipotesi di privatizzazioni che, almeno per il momento, non gettano piena luce sul futuro delle strutture e del personale esistente.

Indefinite appaiono, soprattutto nel settore specifico, le garanzie in ordine ai diritti dei lavoratori, alla funzione sociale dei servizi erogati, al controllo sulle tariffe, alla presenza diffusa sul territorio, alla prevalenza del pubblico e il rapporto con gli azionisti privati, il pieno rispetto delle norme costituzionali (articoli 15 e 43) sul carattere di servizio pubblico essenziale e sulla segretezza della corrispondenza.

La nota suddetta annuncia infatti un programma nel quale la trasformazione in società per azioni, anziché in ente pubblico dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, « non può prescindere dall'emanazione di una legge per la riforma del Ministero ». Più avanti viene precisato che « sarà anche necessario avere chiara la motivazione ultima della trasformazione dell'azienda in società per azioni, cioè se questa dovrà essere lo strumento per un recupero di efficienza, di produttività e di economicità nella erogazione di servizi di qualità quali il Paese richiede e di cui abbisogna se vuole rimanere in Europa, o se dovrà anche conseguire, sia pure dopo un adeguato periodo transitorio, una capacità di previsione di bilanci e di risultati tali da attrarre capitale privato nella compagnia azionaria ». Su tali scelte, in attesa di conoscere le proposte concrete del Governo, facciamo nostre le preoccupazioni manifestate dalla Commissione comunitaria (*Libro Verde* dell'11 giugno 1992),

la quale afferma che « nel settore postale la liberazione totale porterebbe alla perdita del servizio universale, per lo meno a prezzi accessibili a tutti », mentre più oltre aggiunge: « Questa opzione presuppone che per garantire il servizio universale è indispensabile porre alcune restrizioni al libero mercato. Tali restrizioni si configurano come servizi riservati che conferiscono diritti speciali ed esclusivi alle amministrazioni postali nazionali. Il settore riservato deve però limitarsi unicamente al raggiungimento degli obiettivi del servizio universale. Nel contempo, il controllo normativo di una quota di mercato (i servizi riservati necessari per garantire il servizio universale) consentirà l'adozione dei provvedimenti di armonizzazione necessari per consentire al servizio universale di funzionare in maniera efficace in dodici paesi diversi ».

Concludendo, il *Libro Verde* ritiene « che l'obiettivo del servizio universale giustifichi la creazione di una serie di servizi riservati i quali contribuiranno a garantire la sopravvivenza economica del servizio universale stesso. In questo modo sarà assicurata la missione di servizio pubblico che è, e deve restare, una caratteristica del servizio postale universale. La portata dei servizi riservati, che offrono al fornitore del servizio universale diritti esclusivi e speciali, deve esser commisurata all'obiettivo. In tal modo si garantirà il servizio universale lasciando la massima libertà di scelta agli utenti.

In merito alla forma giuridica da scegliere per adeguare l'attuale servizio, si propone un approfondimento del quadro comparativo risultante a livello europeo (cfr. la tabella allegata).

Ora considerato che si sta procedendo a decisioni singole i cui pezzi rischiano di non cambiare o di trasformare separata-

mente i servizi gestionali lasciando intatta la struttura ministeriale, occorre perciò riprendere l'esame del testo unificato approvato con tutti i pareri favorevoli dalla I Commissione della Camera nella seduta del 9 ottobre 1991. Con tale scelta non intendiamo riproporre lo stesso testo, bensì vogliamo accelerare i tempi utilizzando le procedure previste dall'articolo 107 del Regolamento della Camera dei deputati per i progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura.

Le ragioni di questa decisione stanno nella consapevolezza della necessità di anteporre ad ogni altra considerazione, quella di agevolare in ogni modo la conclusione dell'*iter* legislativo, onde impedire il ripetersi di quanto accaduto in passato. Non deve più succedere che l'interruzione della legislatura azzeri di fatto il lavoro compiuto. La XI legislatura deve essere quella in cui la legge sulla riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diventi operante.

Rinviamo alla discussione in Commissione e in Aula le perplessità e le correzioni emendative che si riterranno opportune, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali e le posizioni del Governo e dei gruppi politici.

Onorevoli colleghi! Confidiamo in un sollecito riesame della presente proposta di legge al fine di dare una adeguata risposta per superare una situazione non più sostenibile, che pesa fortemente non solo sul bilancio dello Stato ma sulle stesse prospettive di sviluppo dell'Italia. È infatti assurdo, a nostro avviso, che nella società dell'informazione e della comunicazione il nostro Paese continui ad essere in coda dei processi che già hanno ed avranno sempre più, enormi riflessi sulla vita e l'organizzazione sociale di tutta l'umanità.

## TABELLA.

STATO GIURIDICO DELLE AMMINISTRAZIONI POSTALI  
(1991)

Stato giuridico	Autorità finanziaria	Stato membro
Società per azioni .....	Indipendente	Irlanda, Paesi Bassi
Imprese pubbliche .....	Finanziariamente auto- nome	Belgio, Germania, Grecia, Portogallo, Regno Unito
Enti pubblici autonomi .....	Finanziariamente auto- nomi	Francia
Amministrazioni statali .....	Bilancio separato	Danimarca
	Nessuna autonomia fi- nanziaria	Spagna, Italia, Lussem- burgo

Fonte: Studio European Research Associates (con aggiornamenti).

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

MINISTERO DELLE POSTE  
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

## ART. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica e di telecomunicazioni ed esercita le funzioni di programmazione ed i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

## ART. 2.

*(Compiti del Ministero).*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione, il Ministero:

*a)* predispone le proposte, acquisito il parere dei gestori dei servizi, per l'approvazione del CIPE e del CIPI in materia di piani nazionali di sviluppo a lungo termine per ciascun settore di attività di competenza del Ministero;

*b)* cura l'informativa e la consultazione sui piani di cui alla lettera *a)* con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

*c)* concorre, con i Ministeri interessati, a formulare gli indirizzi di politica industriale nel comparto manifatturiero delle telecomunicazioni per assicurare le

compatibilità con gli obiettivi dei piani di sviluppo dei gestori dei servizi;

*d)* approva, sentite le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati di telecomunicazioni.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, il Ministero:

*a)* determina, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con i piani generali e regionali, gli obiettivi che l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica deve perseguire e raggiungere;

*b)* determina i criteri di attuazione dei piani nazionali e li comunica alla concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

*c)* verifica la compatibilità delle attività e degli investimenti previsti dai programmi operativi della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico con i contenuti dei piani nazionali e le direttive sulla loro attuazione;

*d)* propone il rilascio delle concessioni ad uso pubblico e rilascia le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato per i servizi di telecomunicazioni;

*e)* stipula le convenzioni con le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

*f)* stipula, direttamente o tramite l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e, la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli accordi con Governi esteri e con organismi internazionali, nelle materie di sua pertinenza;

*g)* stabilisce, di concerto con gli altri Ministeri interessati, i criteri in base ai quali l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico possono stipulare, in sede internazionale, accordi e convenzioni nell'ambito della propria competenza;

h) determina, di concerto con il Ministero del tesoro, le tariffe relative ai servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

i) determina le prescrizioni di carattere generale, secondo il principio della concorrenza di mercato e nel rispetto delle direttive CEE, da porre a base dei capitolati generali d'oneri per concessioni o appalti o forniture all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica di cui all'articolo 5;

l) definisce, sentiti l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli *standard* tecnici e di qualità dei servizi;

m) provvede all'assegnazione delle frequenze radioelettriche ed al controllo della relativa utilizzazione;

n) assicura le opportune intese con i Ministeri della difesa e dell'interno e con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile in materia di servizi di telecomunicazioni attinenti tali specifici settori, adeguando, ove necessario, gli organismi già esistenti.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo, il Ministero:

a) vigila, anche mediante verifiche di tipo amministrativo, contabile e tecnico, che le direttive impartite all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica per l'attuazione dei piani nazionali siano osservate ed eseguite in coerenza con gli obiettivi dei piani stessi;

b) procede a verifiche almeno annuali dello stato di attuazione dei programmi della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

c) vigila sul rispetto degli impegni della Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, definiti dalle convenzioni;

d) vigila, mediante verifiche di tipo tecnico, sul rispetto degli *standard* di qua-

lità dei servizi erogati dall'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e dalla concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

ART. 3.

*(Struttura del Ministero).*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituito:

a) dall'ispettorato di controllo per le telecomunicazioni e dai servizi;

b) dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dal consiglio di amministrazione;

d) dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

e) dal consiglio di disciplina.

2. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è istituita una ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro; conseguentemente la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato è aumentata di un dirigente superiore, tre primi dirigenti e trentacinque unità appartenenti alle qualifiche funzionali.

ART. 4.

*(Ordinamento del Ministero).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si provvede a:

a) disciplinare l'organizzazione del Ministero; prevedere i ruoli, disciplinare la nomina del personale e regolare le mo-

dalità di preposizione del personale medesimo agli uffici; prevedere il conferimento di incarichi a persone estranee all'amministrazione; determinare l'utilizzazione e l'inquadramento in ruolo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) riordinare l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando all'Istituto stesso adeguata autonomia amministrativa, scientifica e contabile; disciplinare l'organizzazione dell'organo collegiale scientifico; prevedere i ruoli e disciplinare la nomina del personale; prevedere il conferimento di incarichi, con contratti di diritto privato, ad esperti estranei all'amministrazione;

c) riordinare il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in relazione alla struttura ed ai compiti del Ministero previsti dalla presente legge;

d) disciplinare le modalità di erogazione del trattamento pensionistico e previdenziale per il personale dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, con il trasferimento all'Istituto postelegrafonici delle gestioni relative al trattamento di quiescenza e all'indennità di buonuscita attualmente amministrate rispettivamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS);

e) determinare i criteri per il funzionamento logistico del Ministero.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, le dotazioni medesime possono essere modificate in relazione alle esigenze di servizio entro i limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

3. Le somme costituenti i canoni per la concessione dei servizi di radiodiffusione e per le concessioni radioelettriche ad uso privato, già spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono devolute alle entrate del bilancio dello Stato.

## CAPO II.

### ENTE PER LE POSTE, IL BANCOPOSTA E LA TELEMATICA PUBBLICA

#### ART. 5.

*(Istituzione e compiti dell'Ente).*

1. È istituito l'Ente pubblico economico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, di seguito denominato Ente, il quale esercita tutte le attribuzioni spettanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni escluse quelle indicate nel capo I e quelle trasferite per legge alla società concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia patrimoniale contabile e finanziaria nei limiti stabiliti alla presente legge, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è retto da un proprio statuto.

3. L'Ente, con criteri di efficienza, di produttività e di economicità e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria, provvede:

a) alla gestione dei servizi postali, del servizio dei telegrammi nonché dei servizi integrativi, sostitutivi ed accessori;

b) allo svolgimento dei servizi di telematica pubblica attraverso i propri uffici nonché di altri servizi forniti per mezzo di sistemi di telecomunicazioni;

c) allo svolgimento di servizi vari prestati per conto di amministrazioni dello Stato, di enti locali, di enti pubblici,

del concessionario dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e di qualsiasi operatore privato;

d) alla raccolta del risparmio ed all'esercizio dei servizi di bancoposta;

e) all'esercizio degli impianti di meccanizzazione ed automazione connessi ai servizi di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 3, l'Ente si avvale di reti di telecomunicazioni in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

5. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino all'inizio dell'attività dell'Ente si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

#### ART. 6.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. In particolare, lo statuto deve contenere:

a) l'individuazione specifica dei compiti dell'Ente, comprese le funzioni di rilascio delle concessioni dei servizi postali e di espletamento dei relativi controlli;

b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici;

c) la composizione del consiglio di amministrazione le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

d) la composizione del collegio dei revisori;

e) le norme per l'esercizio delle competenze dell'Ente;

f) le sfere di competenza e le attribuzioni del direttore generale e degli altri dirigenti centrali e periferici, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

g) i principi generali sull'organizzazione dei servizi.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali, per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di adeguata autonomia gestionale ed operativa;

c) i dirigenti devono garantire la piena concordanza dell'azione della struttura centrale periferica cui sono preposti con gli obiettivi e le scelte dell'Ente; per il conseguimento di tali finalità, ai dirigenti devono essere attribuiti i necessari poteri di iniziativa e decisionali; essi sono responsabili del conseguimento e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'attività delle strutture ad essi affidate;

d) la struttura organizzativa deve, sempre garantire l'efficienza dei servizi, la economicità gestionale e l'incremento della produttività;

e) gli organi collegiali di amministrazione dell'ente devono essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e professionalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

f) l'organo interno di controllo dell'Ente deve essere costituito in modo da assicurare che l'esercizio delle sue funzioni sia svolto con competenza, indipendenza e responsabilità;

g) devono essere previsti i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo;

h) devono essere previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario.

4. Ogni variazione allo statuto è deliberata con la medesima procedura di cui al comma 1.

#### ART. 7.

*(Organi dell'ente).*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 8.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. All'Ente è preposto il consiglio di amministrazione cui spettano tutte le competenze per l'amministrazione e per la gestione dell'Ente medesimo che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo o non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da non più di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e scelti tra esperti di discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti istituzionali dell'Ente. Ove si tratti di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata del mandato.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, in relazione alle materie trattate, i dirigenti centrali e periferici dell'ente.

4. Il mandato dei componenti il consiglio di amministrazione è di cinque anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

5. Prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione o i singoli componenti dello stesso possono essere revocati per gravi motivi con la procedura prevista per la nomina; con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

6. A partire del secondo anno di inizio dell'attività dell'Ente, il consiglio di amministrazione è dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, quando in due esercizi finanziari successivi il totale delle spese correnti superi di oltre il dieci per cento il totale delle entrate correnti previste, fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'articolo 19 della presente legge. Il consiglio di amministrazione è altresì dichiarato decaduto qualora il disavanzo accumulatosi in un biennio non venga ripianato nel biennio successivo.

7. I compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 9.

*(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni deliberando:

a) sullo schema di statuto e di variazione dello stesso da trasmettere al Ministro per gli adempimento di competenza;

b) sul progetto di programmazione pluriennale ed annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate ai singoli settori;

c) sul bilancio dell'esercizio e sul relativo conto profitti e perdite;

d) sui piani annuali, nel rispetto dei programmi approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sui piani di interventi straordinari con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento;

e) sulle proposte in materia di tariffe e prezzi;

f) sull'assunzione di mutui, sull'emissione di obbligazioni, sulla costituzione di società nonché sull'assunzione di partecipazioni azionarie in società o enti che svolgono attività connesse ai compiti dell'Ente;

g) sui capitolati generali per le forniture e per gli appalti;

h) sull'istituzione e sulla soppressione dei singoli servizi e sul relativo regolamento nei limiti previsti dallo statuto;

i) sulla determinazione degli organici, sull'ordinamento del personale in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi;

l) sulle liti attive e passive e sulle transazioni nei casi attribuiti alla sua competenza;

m) sulle norme concernenti la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali;

n) sulla nomina del direttore generale;

o) sugli altri argomenti che la presente legge e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. Per esigenze particolari il consiglio di amministrazione può delegare l'esercizio di proprie competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, al presidente, al direttore generale ed ai dirigenti centrali e periferici.

ART. 10.

*(Presidente).*

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. In relazione ai compiti assegnati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dal capo I, il presidente dell'Ente è tenuto a trasmettere al Ministro stesso tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione nonché tutti gli atti, dati ed elementi informativi che il Ministro richieda.

ART. 11.

*(Collegio dei revisori).*

1. Il collegio dei revisori, coadiuvato da apposito servizio ispettivo interno in relazione alle esigenze dell'accentramento funzionale e territoriale, esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

2. Il collegio dei revisori è composto da 3 o 5 membri, che eleggono nel proprio seno il presidente.

3. Il collegio dei revisori è nominato per cinque anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, sentito il Ministro del tesoro. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

4. Con le stesse modalità vengono nominati i membri supplenti.

5. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

6. Il collegio dei revisori riferisce sull'azione di controllo al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro.

7. I membri del collegio dei revisori intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata dallo statuto.

#### ART. 12.

*(Controllo della Corte dei conti).*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'Ente nell'esercizio esaminato.

#### ART. 13.

*(Personale).*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato. Sino alla data di effettivo inizio dell'efficacia del contratto di lavoro privatistico, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La competenza a conoscere le controversie in materia di rapporto di lavoro è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria. Resta ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative per le controversie inerenti i rapporti di lavoro con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad

essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il personale dipendente dall'Ente nonché i titolari di trattamento di quiescenza a carico dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono iscritti al fondo di cui all'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, a decorrere dalla data di inizio dell'attività dell'ente.

5. Il trattamento di quiescenza per i soggetti indicati nel comma 4 nonché le contribuzioni a carico dei soggetti stessi continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore al momento della cessazione dell'attività da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle successive modifiche delle norme medesime.

6. L'Ente versa mensilmente all'Istituto postelegrafonici un contributo pari al triplo di quello dovuto dagli iscritti al fondo di cui al comma 4.

7. L'Istituto postelegrafonici redige ogni tre anni il bilancio tecnico della gestione quiescenza e propone eventuali variazioni dell'aliquota contributiva a carico dell'ente, da stabilirsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le variazioni devono essere fissate in modo da garantire la regolare corresponsione dei trattamenti di quiescenza.

8. Il trattamento di previdenza del personale transitato presso l'ente, nonché le contribuzioni a carico del personale dell'Ente, continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore al momento della cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle successive modifiche delle norme medesime. Tutto il personale predetto e iscritto, ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita e delle inerenti prestazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,

agli appositi fondi gestiti dall'Istituto postelegrafonici.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni, sono disciplinati i rapporti fra il Ministero del tesoro, l'Ente per le poste, il bancoposta e al telematica pubblica, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'Istituto postelegrafonici in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 8.

#### ART. 14.

*(Rapporti con le organizzazioni sindacali).*

1. Il consiglio di amministrazione cura, attraverso il presidente e il direttore generale, i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'Ente, in particolare nel corso della elaborazione delle proposte concernenti lo statuto, i regolamenti di organizzazione interna ed i programmi pluriennali ed annuali.

2. È costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dall'Ente e dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità disposte dallo statuto. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine all'applicazione delle norme contrattuali ed ai problemi connessi con il trattamento normativo ed economico del personale.

#### ART. 15.

*(Patrimonio aziendale).*

1. Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dal complesso dei beni immobili, apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente utilizzabili ed impiegati per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità

dello stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 1.

ART. 16.

*(Fondo di dotazione).*

1. Il fondo di dotazione conferito dallo stato all'Ente è costituito:

a) dal patrimonio di cui all'articolo 15;

b) da somministrazioni per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 pari a lire 1.550.000 milioni ciascuno e, comunque, nei limiti dei disavanzi accertati.

2. Le somministrazioni sono comprensive degli oneri impropri aziendali da porre a carico del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19.

ART. 17.

*(Autonomia finanziaria).*

1. La costituzione di società e la partecipazione a società o enti, di cui all'articolo 9 comma 1, lettera f), devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Per i finanziamenti relativi agli investimenti, l'Ente, entro i limiti previsti dai programmi annuali e pluriennali, ha facoltà di contrarre mutui e prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare anticipazioni e finanziamenti all'Ente mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali.

4. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono concessi ad un tasso non superiore di un decimo rispetto alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni.

5. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e

l'Ente, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

6. L'entità delle anticipazioni e dei finanziamenti è stabilita dalla legge finanziaria.

7. Allo scopo di razionalizzare il servizio del movimento dei fondi, l'Ente è autorizzato a trattenere a carico dei fondi della cassa vaglia un importo, fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, da versare in appositi conti correnti fruttiferi accesi presso aziende ed istituti di credito.

#### ART. 18.

*(Autonomia contabile).*

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è approvato il regolamento concernente la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali, deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Il regolamento si conforma ai principi ed alle disposizioni della presente legge e dello statuto, tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile, patrimoniale e gestionale riconosciuta all'Ente e delle esigenze di economicità e di tempestività della attività gestoria.

3. Le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'Ente.

4. L'Ente è tenuto a fornire i dati periodici della gestione di cassa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro entro i 30 giorni precedenti le date indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

#### ART. 19.

*(Tariffe).*

1. L'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Tariffe*). 1. — Le tariffe dei servizi postali, di bancoposta e dei telegrammi per l'interno e per l'estero sono stabilite, su proposta dell'Ente, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella stessa forma, di cui al comma 1, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Ente o per le operazioni ad esso richieste.

3. Le tariffe devono essere determinate in modo da coprire i costi effettivi dei servizi, in base a criteri di economicità.

4. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante compensazioni di pari importo in favore dell'Ente a carico del bilancio dello Stato.

5. Le tariffe dei servizi di telematica, i contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti, sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Ente ».

2. L'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è abrogato.

#### ART. 20.

(*Disposizioni fiscali e patrocinio legale*).

1. Si applicano all'Ente le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Ente può avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato, del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali.

#### ART. 21.

(*Inizio dell'attività dell'Ente*).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione dell'Ente delibera lo statuto previsto dall'articolo 6 e, nei successivi tre mesi, il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. L'inizio dell'attività dell'Ente è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello statuto.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'Ente si applicano le norme vigenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 22.

*(Misure di risanamento).*

1. Ai fini del risanamento della gestione finanziaria dell'Ente, ed in particolare al fine di aumentare il rapporto di copertura dei costi effettivi mediante le tariffe, sono adottate, con il programma pluriennale, le seguenti misure:

a) sono determinati i costi *standard* per centro di costo e, ove necessario, all'interno dei singoli centri di costo, per funzione svolta, sulla base di un confronto tra i costi dei centri di produzione aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo della dimensione produttiva, dell'utenza servita, dell'estensione territoriale e delle caratteristiche ambientali;

b) in rapporto ai costi *standard* così determinati sono individuati i centri di produzione in cui i costi effettivi risultino comparativamente superiori e sono disposte le misure di ristrutturazione o di riduzione dei centri stessi, tenendo conto delle eventuali soluzioni alternative disponibili;

c) periodicamente sono comunque stabiliti gli incrementi delle tariffe o dei prezzi adeguati a mantenere inalterato il rapporto fra i proventi derivanti dagli stessi ed i costi effettivi.

## CAPO III.

FONDO QUIESCENZA  
DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

## ART. 23.

*(Ripianamento del disavanzo del fondo quiescenza dell'Istituto postelegrafonici).*

1. L'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica è autorizzato a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.200 miliardi per la reintegrazione del « conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali » delle somme prelevate dal 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1992 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in due annualità di lire 600 miliardi negli anni 1993 e 1994.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente anticipazioni di lire 600 miliardi in ciascuno degli anni 1993 e 1994 sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822.

4. L'ammortamento delle singole anticipazioni è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento.

5. Al rimborso delle rate di ammortamento, comprensive delle quote capitale e delle quote interessi valutate per l'anno 1994 in lire 32 miliardi e per l'anno 1995 in lire 64 miliardi, provvede l'Ente.

6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi all'attuazione del comma 1.

7. La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di

ragioneria dell'Ente è composta da tre funzionari dell'Ente stesso, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.

8. All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al comma 6 valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fa fronte l'Ente con lo stanziamento corrispondente a quello del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.

#### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 24.

*(Oneri e copertura).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.962.060 milioni — comprese lire 25.400 milioni di minori entrate — per l'anno 1993, in lire 1.993.435 milioni — comprese lire 28.000 milioni di minori entrate — per l'anno 1994 ed in lire 2.011.810 milioni comprese lire 30.800 milioni di minori entrate — per l'anno 1995, si provvede:

a) per l'anno 1993, quanto a lire 153.900 milioni con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente « anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione »; quanto a lire 258.160 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101 per lire 55 miliardi, al capitolo 103, per lire 60 miliardi al capitolo 117 per lire 60 miliardi

al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 45 miliardi, al capitolo 202 per lire 25 miliardi ed al capitolo 510 per lire 3,160 miliardi dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno;

b) per l'anno 1994, quanto a lire 161.200 milioni, con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente anticipazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione»; quanto a lire 282.235 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101 per lire 70 miliardi, al capitolo 103 per lire 65 miliardi, al capitolo 117 per lire 60 miliardi, al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 50 miliardi, al capitolo 201 per lire 25 miliardi ed al capitolo 510 per lire 2,235 miliardi dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno;

c) per l'anno 1995, quanto a lire 165.500 milioni, con la maggiore entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge; quanto a lire 1.550.000 milioni, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente « anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione»; quanto a lire 296.310 milioni, con economie realizzabili dall'Ente nel medesimo esercizio finanziario sugli stanziamenti corrispondenti al capitolo 101 per lire 75 miliardi, al capitolo 103 per lire 65 miliardi, al capitolo 117 per lire 60 miliardi,

al capitolo 121 per lire 10 miliardi, al capitolo 138 per lire 55 miliardi, al capitolo 202 per lire 25 miliardi ed al capitolo 510 per lire 6310 miliardi dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.  
(Articolo 4, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

A) Ispettorato di controllo per le telecomunicazioni e servizi:

Dirigente generale .....	8
Dirigente superiore .....	53
Primo dirigente .....	80
Categoria IX .....	200
Categoria VIII .....	485
Categoria VII .....	485
Categoria VI .....	387
Categoria V .....	87
Categoria IV .....	525
Categoria III .....	70
Categoria II .....	104

B) Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:

Dirigente generale .....	5
Dirigente superiore .....	7
Primo dirigente .....	15
Esperti (ruolo professionale) .....	170
Categoria IX .....	65
Categoria VIII .....	65
Categoria VII .....	65
Categoria VI .....	75
Categoria V .....	30
Categoria IV .....	20
Categoria III .....	10
Categoria II .....	15

